



Federazione Nazionale
dei Collegi dei Massofisioterapisti

Pergine Valsugana, 8 marzo 2018

Al Direttore Generale
Dipartimento delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
Dott.ssa Rossana Ugenti
dgrups@postacert.sanita.it

Oggetto: convocazione tavolo tecnico massofisioterapista 15/3/2018

Gent.ssimissima Dott.ssa Ugenti,

facendo seguito all'invito da Lei cortesemente inviatoci in data 27/02 u.s. desideriamo precisare alcuni punti. Le sigle unite a firma in calce propongono, al fine di porre termine all'incresciosa ed incomprensibile situazione che perseguita i massofisioterapisti, il seguente provvedimento che dovrebbe essere adottato dal suo dicastero, o da altro provvedimento di legge, in maniera tempestiva e irrinunciabile:

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le figure di massofisioterapista, di terapeuta della riabilitazione e di massaggiatore sportivo. Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi», decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità «Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione», articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 «tutela sanitaria delle attività sportive» limitatamente alla frase «corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato, decreto 5 luglio 1975 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione «Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi».

2. Dall'entrata in vigore della presente legge è altresì soppressa la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui ai commi 1 e 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo o continuazione dei soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

4. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sono collocati ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.

5. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le attività e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario per l'area della riabilitazione, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 10 febbraio 2006, n. 43.

6. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 31/12/1999.

Sicuramente apprezzando il Suo tentativo di ottenere la soluzione auspicata tramite il tavolo tecnico da Lei proposto, non possiamo esimerci dal contestare con forza la presenza, quali convocati al suddetto tavolo, di soggetti non pertinenti al contesto specifico e al di fuori delle sigle firmatarie della presente mail. Tali presenze non sono solamente non attinenti alla problematica del massofisioterapista ma anche totalmente inopportune.

Riteniamo inoltre di non poter accettare provvedimenti diversi da quanto da noi sopra specificato ed è quindi nostra intenzione partecipare ad un'eventuale riunione tecnica unicamente al fine di approvare quanto enunciato e con la presenza selezionata di sole associazioni di categoria.

In fiduciosa attesa di un Suo cordiale riscontro, porgiamo distinti saluti.



AMSI
Associazione Massaggiatori
Massofisioterapisti
Massaggiatori Sportivi Italiana
Via Gaucio 91111, 00193 ROMA
Cod.Fisc. 97738070588

Gianluca Bonetti
Presidente A.M.S.I.



Donato Cavalluzzo
Presidente F.N.C.M.